

quando vietate le quotazioni e quando fate che per due anni il pubblico sia completamente privo di guida: voi portate un danno dove volete procurare un vantaggio. Mentre qui lo scopo della disposizione sarebbe di porre il pubblico in guardia, voi togliete al pubblico stesso un mezzo di tutela.

Quindi mi dichiaro recisamente avverso a questa disposizione. Bisogna, nelle cose economiche soprattutto, adattarsi al sistema della libertà che corregge se stessa.

Certamente la libertà implica la possibilità di errori e di abusi, ma credo che nessuno al mondo crederà di avere con questo articolo vietato gli abusi. Credo invece che, con questo articolo, si tolga al pubblico la possibilità di tutela su certi valori.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

GIOVANELLI EDOARDO, relatore. Gli articoli 11 e 12 del disegno di legge spiegano chiaramente il loro contenuto. Nell'articolo 11 si dice che sono ammessi di diritto i tali e tali altri titoli alla quotazione di borsa, l'articolo 12 invece indica quali titoli possano essere ammessi a questa quotazione.

Cominciamo dal dire che nessuno può opporsi a che sia contrattato un titolo nella Borsa: sarà ammesso alla contrattazione, ma non alla quotazione di borsa.

In quanto ai bilanci delle Società anonime che vogliono avere i loro titoli quotati alla Borsa, e che qui abbiamo prescritto che debbano avere già i due bilanci approvati, la questione non è nuova: venne dibattuta lungamente dal Consiglio superiore del commercio, vennero interrogate tutte le Camere di commercio, ed una Camera di commercio che è molto cara al collega Luzzatto, è l'unica la quale abbia fatto osservazioni contro la quotazione dei titoli delle società anonime dopo l'approvazione di due bilanci consecutivi per due anni: la Camera di commercio di Milano si è dimostrata chiaramente contraria, ed invece le altre Camere di commercio hanno tutte accettato il sistema dei due anni. Qualcuna è anche andata più in là: ha proposto tre anni. Il Consiglio superiore del commercio ha detto che due anni credeva bastassero, sull'esempio di legislazioni estere.

Quindi la Commissione insiste perchè sia mantenuto il capoverso ultimo dell'articolo 12 del disegno di legge.

Debbo dare ora una breve spiegazione circa l'ultima aggiunta proposta all'arti-

colo 12, cioè che la domanda di quotazione dei titoli delle Società anonime debba emanare dal Consiglio d'amministrazione della medesima società. Questo si propose perchè in talune Borse si è verificato il fatto strano che la quotazione di titoli di società anonime sia stata domandata da altri interessati contro l'interesse medesimo della società anonima, la quale non voleva assolutamente che i suoi titoli sfuggissero dalla libera contrattazione e fossero sottoposti alla valutazione di borsa, ai continui rialzi e ribassi dei corsi di borsa. Questa è la ragione dell'aggiunta contenuta in quel capoverso.

E poichè ho facoltà di parlare, prendo atto delle dichiarazioni fatte dal ministro di grazia e giustizia, d'accordo col suo collega dell'agricoltura, riguardo alla legge sulle società anonime, e a nome della Commissione, propongo il seguente ordine del giorno:

« La Camera, udite le dichiarazioni del Governo intorno al disegno di legge per la riforma della legge sulle società anonime, fa voti per la pronta presentazione del disegno di legge ».

(*Commenti*).

LUZZATTO RICCARDO. Concreto ora la mia proposta...

PRESIDENTE. Onorevole Luzzatto, ripeto a lei l'osservazione fatta all'onorevole Teofilo Rossi. Le proposte fatte in questa forma non sono valide.

Ha facoltà di parlare, onorevole ministro di agricoltura.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Non esito a dichiarare che accetto l'ordine del giorno proposto dalla Commissione.

Il disegno di legge sulle Società anonime è stato esaminato dai due Ministeri competenti, quello di grazia e giustizia e quello di agricoltura. Ora è sottoposto all'esame della Commissione per la riforma del Codice di commercio. Io spero che questa Commissione, tenuto conto del desiderio della Camera, affretterà i suoi studi e i suoi lavori.

Ed ora poche parole all'onorevole Riccardo Luzzatto.

È chiaro che siccome l'articolo parla solamente di quotazioni, si riferisce a queste soltanto: s'intende d'altro lato che rimane libera la contrattazione e nessuno può impedirle, non occorre dirlo. Certamente non si vogliono e non si possono impedire le contrat-